



Città metropolitana di Venezia

STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A)

PEC: contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it - Fax 041/2501043

Via Forte Marghera n. 191 - 30173, Venezia - Mestre

Oggetto: “Sua p/c del Comune di San Donà di Piave. Appalto per l’individuazione di un soggetto collaboratore per la progettazione, organizzazione e gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai richiedenti asilo, rifugiati e titolari di protezione umanitaria, nell’ambito di un progetto territoriale aderente al sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR).

Un operatore economico formula i seguenti quesiti:

- 1 - Nel disciplinare di gara alla pag. 9 articolo 4 si specifica la possibilità dell'avvallimento producendo, pena l'irregolarità essenziale, una serie di documenti.
Altresì sul capitolato speciale d'oneri invece a pag. 17 articolo 17 si esplicita che "Il ricorso all'istituto dell'avvallimento non è ammissibile nell'individuazione degli enti attuatori, in quanto il requisito dell'esperienza pluriennale (di cui agli articoli 3 comma 2 e 4 comma 2 del decreto ministeriale 30 luglio 2013), eventualmente oggetto di avvallimento, consiste in una condizione soggettiva, del tutto disancorata dalla messa a disposizione di risorse materiali, economiche o gestionali di cui avvallersi per la realizzazione delle misure di accoglienza".
Si può o meno procedere ad avvallimento per un soggetto che dispone del requisito dell'esperienza pluriennale come da art. 17 del capitolato?
- 2 - Riguardo il punto 7.9 "Descrivere la complementarietà della presente proposta progettuale con altri progetti attuati o da attuare a valere su differenti fonti di finanziamento o in modo non oneroso (in particolare, nel caso in cui l'ente locale sia beneficiario di fondi comunitari, fondi regionali o di altri fondi straordinari, indicare le strategie messe in atto dall'ente per rendere complementari e sinergici gli interventi finanziati con tali fondi e le risorse destinate allo SPRAR)" dell'allegato B dell'offerta tecnica si domanda se questo campo debba essere compilato, in quanto oggetto di informazioni di cui è a conoscenza l'ente locale. Ciò premesso nel disciplinare di gara a pag. 14 nelle specifiche nella compilazione dell'Allegato B si indica esclusivamente che "Non devono ovviamente essere compilate le parti relative ai dati dell'ente proponente (punto 1,2,3 e 4 dell'allegato B)"

Risposte:

- 1 - La previsione del capitolato speciale d'appalto art. 17, contrasta con quanto prevede il bando – disciplinare di gara.
In questo caso si dà prevalenza al contenuto del bando – disciplinare di gara (*cfr ex multis* C.d S. n.4684/2015, n. 5297/2012 e n. 3963/2010).

Pertanto è ammesso il ricorso all' avvalimento del requisito di cui all'art. 4 paragrafo 4.3 del disciplinare di gara.

- 2 - Al punto 7.9 dell'allegato B "*modello di domanda di contributo.....*" deve essere data evidenza dell'eventuale sussistenza nel territorio di attività complementari a quelle oggetto di gara (a titolo esemplificativo: coinvolgimento nel progetto "mare nostrum" con la Prefettura).

Mestre, 01.02.2016

IL Dirigente S.U.A.

dr. Angelo Brugnerotto
(documento firmato digitalmente)